

DDL Regionale

Articolo 1

1. La Regione Siciliana si ispira ai principi dell'agroecologia per disegnare e gestire sistemi agro-alimentari sostenibili. Si propone un percorso strategico e rigoroso per costruire un rapporto campagna-città a partire dai saperi e dalle pratiche dei territori, e la ricerca di un equilibrio tra risorse naturali disponibili, domande provenienti dalla società, produzione agricola. Intende tenere conto dell'importanza delle reti agro-ecologiche ovvero delle connessioni tra sistemi alimentari, ambientali e sociali.
2. La Regione Siciliana tutela e sostiene l'agricoltura biologica, intesa come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e del territorio, di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione conformi alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.
3. Nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 " relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ".

Articolo 2

1. La Regione Siciliana persegue le seguenti finalità:
 - a) tutelare l'ambiente e il clima, anche attraverso un alto livello di biodiversità;
 - b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli e contrastare la desertificazione;
 - c) concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998;
 - d) concorrere, per quanto di competenza, a raggiungere i traguardi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";
 - e) assicurare il benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, incentivando al contempo il mantenimento delle razze rare ed autoctone;
 - f) promuovere il corto raggio, i mercatini locali, i negozi di vicinato, le filiere corte per favorire le produzioni ed i consumi locali;

- g) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- h) preservare gli elementi del paesaggio naturale;
- i) escludere l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM .

Articolo 3

La Regione Siciliana, ai fini del potenziamento dell'agricoltura biologica, con la presente legge, anche ad integrazione di quanto dettato dal Regolamento (UE) 2018/848, predispone interventi per:

- a) il sostegno della ricerca;
- b) migliorare e implementare l'attività delle strutture tecniche di supporto;
- c) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore;
- d) la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale;
- e) l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni nelle attività di ristorazione da essi svolte o organizzate o che nelle sedi istituzionali si svolgano;
- f) favorire l'imprenditoria giovanile;
- g) consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni confiscati alla criminalità e alla mafia;
- h) lo sviluppo della industria agroalimentare.

Articolo 4

1. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è:
 - a) l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello regionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico;
 - b) l'autorità competente per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agro-alimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Articolo 5

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e dopo che è stato acquisito il parere delle commissioni permanenti dell'Assemblea Regionale Siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari, viene adottato il Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica.
2. Il piano di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi contenuti nel Piano indicano anche le risorse finanziarie necessarie e ne individuano le fonti di finanziamento che possono essere di natura regionale, nazionale ed europea. L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione per l'impegno delle somme.

4. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari con particolare riguardo alle piccole e medie aziende agricole e dell'acquacoltura, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici prodotti nell'ambito della Regione Siciliana attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le finalità di condividere le informazioni con il Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 6 e con le autorità locali; nonché di fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica regionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare gli enti e le istituzioni del settore pubblico allargato affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, mediante il raggiungimento di una intesa con le Università, i Centri di ricerca operanti nel territorio regionale, le strutture tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione;

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e della pesca mediterranea invia annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di finanziamento.

Articolo 6

1. È istituito presso L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il Tavolo tecnico agroecologico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato " Tavolo tecnico"
2. Il Tavolo tecnico è costituito da:
 - a) tre rappresentanti, in possesso di documentata esperienza rispettivamente nel settore dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
 - b) da un rappresentante nominato dall'Assessore per la salute;
 - c) da due rappresentanti delle autonomie locali designati dall'Anci Sicilia;
 - d) da un rappresentante della cooperazione agricola;

- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale;
- f) da cinque rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agro-alimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
- g) da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica;
- h) da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica designati dagli istituti di ricerca pubblici;
- i) da un rappresentante per ciascuno dei distretti biologici regolarmente costituiti ai sensi della presente legge.

3. Il Tavolo tecnico è presieduto dal dirigente generale del Dipartimento agricoltura, o da un suo delegato.

4. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.

5. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo ,
- b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello regionale;
- c) fornire un supporto tecnico alla autorità di governo regionale sui provvedimenti nazionali ed europei sui quali sono chiamate a pronunciarsi;
- d) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità regionali e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
- e) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.
- f) esprimere pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dalle autorità regionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede la Regione Siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Fino all'insediamento del Tavolo tecnico come previsto dalla presente legge, continua ad esercitare le sue funzioni il Tavolo tecnico permanente per la promozione dell'agricoltura biologica insediato presso l'Assessorato dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

Articolo 7

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare gli investimenti del sistema produttivo

agroalimentare, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei biodistretti agroalimentari.

2. Costituiscono biodistretti agroalimentari i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto biologico comprenda un numero d'impresе agricole biologiche o in conversione non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a cento;

4. I biodistretti agroalimentari sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto e per le imprese che praticano acquacoltura biologica, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.

5. I biodistretti agroalimentari si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree comprese nella rete « Natura 2000.

6. Al biodistretto agroalimentare possono partecipare: a) imprese con sede nel territorio regionale; b) associazioni di categoria; c) enti locali; d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali, che svolgono attività e

adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.

7. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono procedere alla costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato promotore direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Il Comitato promotore direttivo redige l'atto costitutivo e lo statuto del Biodistretto, elabora il Piano d'Azione, perimetra l'area del Biodistretto ed indice l'assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali, presenta la richiesta di riconoscimento del biodistretto medesimo all'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

9. La Regione promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei biodistretti agroalimentari, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai biodistretti agroalimentari che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al biodistretto agroalimentare.

Articolo 8

Alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dai seguenti commi:

“ 2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1, anche in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/7/2011 relativo ai Criteri minimi ambientali negli appalti pubblici, prevedono espressamente nei bandi di gara e nei contratti d'appalto l'uso giornaliero di prodotti biologici, tipici e tradizionali tutti dotati, ove previsto, di apposita certificazione. Gli appalti vengono aggiudicati con l'attribuzione di valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

3. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza e le caratteristiche degli alimenti somministrati.

4. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui ai precedenti commi la Regione può stipulare convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.

5. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 18/12/2017, n. 14771, intendendosi sostituito il riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, con il riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.”

Articolo 9

1. La Regione sostiene, anche avvalendosi delle misure e delle risorse del Piano di sviluppo rurale e del Fondo Sociale Europeo, la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia

di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

2. Per tali finalità, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui alla presente legge, definiscono un piano di offerta formativa, con validità minima di tre anni, aggiornabile ogni anno. In sede di prima applicazione il piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10

1. Nel caso in cui i beni inseriti nella Banca della terra di Sicilia di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 vengano concessi a favore di imprenditori agricoli giovani che intendano, in forma singola o associata, utilizzarli attraverso progetti di insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica ivi compresa la eventuale trasformazione dei prodotti, il canone concessorio, come determinato dalle Linee guida emanate con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2016, è ridotto ad un terzo per i primi cinque anni di attività.
2. La Regione promuove le opportune intese con l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affinché possano essere assegnati alla Banca della terra di Sicilia, beni confiscati utilizzabili per le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 11

1. Alle imprese che lavorano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli biologici la Regione, attraverso l'Irsap, concede priorità nell'accesso alla assegnazione dei lotti di terreno in aree industriali. Analoga priorità è concessa nell'accesso ai finanziamenti nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa e/o nelle aree dichiarate Zone economiche speciali ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 12

1. Nell'ambito del potenziamento della ricerca e della innovazione previsto dalla lettera g, comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, è autorizzata in favore della bio fabbrica di Ramacca la spesa di 1.000 migliaia di euro nel triennio 2020-2022, di cui 400 migliaia di euro nell'anno 2020 e 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La spesa autorizzata è finalizzata al potenziamento delle attività di ricerca e di produzione.

Articolo 13

1. La Regione riconosce le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale nell'ambito della Regione Siciliana o avere una sede operativa nella regione attiva da almeno tre anni. 2
2. I produttori di cui non possono essere iscritti ad altre associazioni di produttori riconosciute per gli stessi prodotti agricoli biologici.
3. Il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 4.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell' art. 3 è disposto dall'Assessore per l'agricoltura lo sviluppo rurale, e la pesca mediterranea previo parere del Tavolo tecnico di cui alla presente legge.

5. L' associazione, per ottenere il riconoscimento, deve essere costituita da almeno venti aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un fatturato complessivo superiore a euro un milione.
6. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate al Dipartimento Agricoltura corredate:
 - a) di copia autentica dell' atto costituito e dello statuto;
 - b) del disciplinare di produzione, adottato in conformità alle norme comunitarie e statali;
 - c) dell' elenco delle aziende associate;
 - d) delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica.
7. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici devono prevedere:
 - a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dell' associazione;
 - b) l' impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;
 - c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le modalità di loro applicazione.
8. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute:
 - a) ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
 - b) ad agevolare l' attività di controllo degli organismi preposti;
 - c) a presentare un programma di attività alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno;
 - d) a notificare, entro trenta giorni, alla Regione – Dipartimento Agricoltura - le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.
9. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa diffida e acquisito il parere del Tavolo Tecnico di cui alla presente legge, può revocare il riconoscimento delle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell' esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri contenuti nel disciplinare di produzione.

Articolo 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.